D.A. n. 7/Gab / 2026

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

L'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale

d'intesa con

l'Assessore regionale dell'economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 16 dicembre 2008, N. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato nella G.U.RS., parte I, n. 25 del 01/06/2022;

VISTA la L.R. 05/01/2026 n. 1 recante "Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028";

VISTA la L.R. 05/01/2026 n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTO l'art. 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e ss.mm.ii che disciplina la concessione di prestiti d'onore per studenti universitari, prevedendo altresì che "*Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione Cultura, formazione e lavoro dell'Assemblea regionale siciliana"* (comma 10) e che *"Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad erogare a Irfis-FinSicilia S.p.A., per l'esercizio finanziario 2024, la somma di 6.000 migliaia di euro per la costituzione di un plafond per l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni (Missione 4, Programma 4)*" (comma 11).

CONSIDERATO che la *ratio legis* della previsione normativa da ultimo citata è quella di rendere effettivo il diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, attraverso un sostegno economico concreto agli studenti meritevoli e privi di mezzi, incentivando l'iscrizione e la proficua frequenza delle università siciliane;

VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area I/S.G. del 15/11/2022 con il quale l'On.le Avv. Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 389/Area I/S.G. del 22/07/2024 con il quale l'Avv. Prof. Alessandro Dagnino è stato nominato Assessore regionale dell'Economia;

ERSU ENNA
Protocollo Arrivo N. 1222/2026 del 23-03-2026
Allegato 1 - Class. 02.01.000 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 e ss.mm.ii., istitutiva del c.d. Fondo Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 1245 del 09/12/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Finanze e del Credito;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Fondo Sicilia, nel quale va costituito il suddetto plafond, è soggetto ai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011;

VISTA la nota prot. n. 596 del 23/02/2026 con la quale l'Ufficio della Segreteria di Giunta, comunica "*per il prosieguo amministrativo*" che già con nota 23 gennaio 2026, Nr.001-111-INT/2026, l'Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana ha inoltrato alla competente Commissione legislativa la richiesta di parere afferente alla «*Deliberazione n. 14 del 20 gennaio 2026. "Prestito d'onore per gli studenti universitari. Legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e ss.mm.ii, art. 20, comma 10. Bozza di decreto interassessoriale. Apprezzamento" (n. 143/V)*»;

DECRETA

Art. 1

(Destinatari e Requisiti di Accesso)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e ss.mm.ii., hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi previsti nel medesimo articolo, indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione al primo anno delle Università, degli istituti universitari nonché degli istituti superiori di grado universitario che rilascino corrispondenti titoli accademici, con sede nella Regione;

b) iscrizione agli anni successivi al primo ai corsi universitari di cui alla lettera a), che abbiano conseguito almeno il 50 per cento dei CFU previsti per ciascun anno accademico;

c) possesso di un ISEE inferiore ad euro 20.000,00 alla data di presentazione della domanda.

2. I superiori requisiti devono essere oggetto di specifica dichiarazione da parte dell'istante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Art. 2

(Il Beneficio)

1. In favore di ciascuno dei destinatari, IRFIS-FinSicilia S.p.A. concede un prestito "d'onore" di importo massimo pari a 10.000,00 euro.

2. Il finanziamento ha durata decennale e prevede un periodo di preammortamento, corrispondente dalla durata legale del corso di studi, fino a un massimo di 5 anni.

3. Il finanziamento è concesso senza necessità di garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi, sino ad esaurimento del plafond stanziato per l'esercizio finanziario, secondo la modalità "a sportello" seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ERSU ENNA
Protocollo Arrivo N. 1222/2026 del 23-03-2026
Allegato 1 - Class. 02.01.000 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Art. 3

(Presentazione delle Domande)

1. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online di IRFIS-FinSicilia S.p.A. nei termini indicati con apposito avviso pubblico, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, sui siti istituzionali della Regione Siciliana e degli Atenei siciliani.

Art. 4

(Erogazione del beneficio e informativa finanziaria)

1. L'importo erogato al singolo beneficiario è determinato nella misura richiesta in fase di presentazione della domanda, comunque nel limite massimo di 10.000 euro, ovvero nella misura inferiore che il beneficiario comunica formalmente ad IRFIS-FinSicilia S.p.A. in seguito a un colloquio informativo obbligatorio con lo stesso Istituto.
2. Il colloquio ha l'esclusiva finalità di rendere lo studente consapevole della natura dell'obbligazione, delle modalità di rimborso e delle conseguenze dell'inadempimento.
3. All'esito del colloquio, il beneficiario sottoscrive un modulo di presa d'atto delle condizioni economiche, con il quale conferma o ridetermina l'importo richiesto entro il limite massimo di 10.000 euro. La sottoscrizione di tale modulo perfeziona l'iter necessario all'erogazione.

Art. 5

(Decadenza dal Beneficio)

1. Costituisce causa di decadenza dall'agevolazione concessa sia il venir meno di una delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 1 del presente decreto, sia l'interruzione del corso di studi.

2. Ai fini del presente decreto, per "interruzione del corso di studi" si intende il verificarsi di una delle seguenti condizioni, in un periodo successivo all'erogazione del finanziamento:

a) Rinuncia agli studi: Atto formale con il quale lo studente manifesta all'Ateneo la volontà di abbandonare il percorso universitario.

b) Mancata iscrizione: Il mancato rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo, entro i termini stabiliti dal rispettivo ateneo.

c) Inattività prolungata: Il mancato superamento di almeno un esame valido per l'acquisizione di CFU per ogni anno accademico.

3. Lo studente destinatario dell'agevolazione è tenuto a dare comunicazione, a IRFIS-FinSicilia S.p.A., del verificarsi della condizione di cui al precedente comma 1.

4. Nelle ipotesi di decadenza di cui al comma 1, l'agevolazione deve essere restituita a partire dall'anno successivo al verificarsi della causa di decadenza, secondo un piano di rimborso stabilito da IRFIS-FinSicilia S.p.A.

5. Costituisce, altresì, causa di decadenza la falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente sui requisiti di accesso al beneficio. In tale ipotesi, il richiedente è tenuto alla restituzione immediata dell'importo ricevuto senza dilazione alcuna.

Art. 6

(Modalità di Rimborso del Prestito d'Onore)

1. Il prestito è restituito, con rate mensili, a partire dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, nella misura massima del 5% del prestito concesso per ciascuno dei primi due

ERSU ENNA
Protocollo Arrivo N. 1222/2026 del 23-03-2026
Allegato 1 - Class. 02.01.000 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

anni di ammortamento, ovvero limitatamente ai corsi universitari di durata superiore al quinquennio nella misura massima del 1% per il primo anno e del 5% per il secondo anno di ammortamento e, in ogni caso, la quota restante sarà ripartita in parti uguali nei rimanenti anni, secondo le modalità stabilite da IRFIS-FIN Sicilia S.p.a. o, in presenza di una occupazione lavorativa, con prelievo diretto sul pagamento del relativo salario.

2. Al termine del periodo di preammortamento, IRFIS-FinSicilia S.p.A. comunica al beneficiario il piano di ammortamento.

3. E' fatta salva la facoltà per il beneficiario di optare per un piano di ammortamento a rate costanti fin dal primo anno o di estinguere anticipatamente il debito in unica soluzione in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. In presenza di occupazione lavorativa dipendente, il beneficiario può delegare il pagamento tramite prelievo diretto sul salario.

Art. 7

(Monitoraggio)

1. IRFIS-FinSicilia S.p.A. è tenuta a trasmettere, con cadenza semestrale, agli Assessorati regionali per l'Economia e per l'Istruzione e la Formazione Professionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della misura, indicando il numero di domande ricevute, i prestiti erogati, le risorse utilizzate e l'andamento dei rimborsi.

Art. 8

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto troveranno applicazione i vigenti decreti assessoriali che disciplinano il Fondo Sicilia. Restano inoltre ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di vigilanza emesse da Banca d'Italia, le norme del diritto europeo e le leggi vigenti, ivi inclusi l'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e ss.mm.ii., istitutivo del "Fondo Sicilia" e il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 e ss.mm.ii., recante "Codice degli incentivi", le cui disposizioni prevarranno in caso di contrasto con il presente decreto.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Palermo, 17/03/2026

L'Assessore dell'Economia

Prof. Avv. Alessandro Dagnino

L'Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale

On. Avv. Girolamo Turano

Documento firmato da:
Alessandro Dagnino
17.03.2026 13:30:10 UTC

GIROLAMO TURANO

Firmato digitalmente da GIROLAMO TURANO
Data: 2026.03.17 17:12:28 +01'00'

ERSU ENNA
Protocollo Arrivo N. 1222/2026 del 23-03-2026
Allegato 1 - Class. 02.01.000 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente